



Città di Caserta

UFFICIO UNESCO

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1854 del 03/11/2022

Oggetto: *Opere di “Risanamento ambientale e funzionale del sistema Fognario della città di Caserta” – Presa d’atto ed approvazione variante in c.o. per adeguamento PSC ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le misure anti-Covid in applicazione dell’art. 8, comma 4, del Decreto Semplificazioni – Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 26 - del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91– Variante al Quadro Economico.*
– CUP: D21G13001890002 – CIG: 8315142041

IL DIRIGENTE

Il Dirigente dell'Area Tecnica

nonché Responsabile Unico del Procedimento

Richiamata la propria competenza a determinare sull’oggetto ai sensi del Decreto Sindacale n. 05 del 1.07.2016 - conferimento incarico dirigenziale;

PREMESSO che:

- con contratto rep. 21288/2020 le opere in oggetto furono appaltate al RTI con “ITALIANA LAVORI s.r.l.” Capogruppo mandataria – “ZETA COSTRUZIONI s.a.s.” mandante, poi costituitosi nella Società Consortile a r.l. “Caserta Futura”;
 - con determinazione dirigenziale n. 1373 del 16/09/2020 fu affidato l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, CSE, all’arch. Massimiliano Palmieri, in possesso dei requisiti di legge;
 - il CSE ha adeguato il Piano di Sicurezza e Coordinamento in conformità alle norme e linee guida emesse per l’attuazione delle misure di contenimento previste per l’emergenza sanitaria da Covid-19 contenute nel Decreto Semplificazioni all’art. 8, comma 4, riservandosi ulteriori aggiornamenti e rinviando la quantificazione dei maggiori costi per la sicurezza dei lavoratori all’evolversi delle reali situazioni rilevabili nei diversi e distanti siti di lavorazione;
 - a seguito anche degli aggiornamenti delle integrazioni al PSC per effetto delle successive disposizioni e protocolli per la gestione della pandemia, il nominato CSE ha trasmesso la perizia di variante relativa ai maggiori costi per la sicurezza da Covid riconoscibili all’impresa in applicazione dell’art. 106, comma 1, del Codice giusto parere del MIT n. 667 del 05/07/2020 e la stima dei ritardi in esecuzione per l’applicazione delle misure di sicurezza da Covid;
- nelle more della predisposizione degli atti propedeutici alla variante per i sopravvenuti maggiori costi per la sicurezza anti-Covid, è intervenuto il Decreto Ministero delle infrastrutture del 17 giugno 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 02/08/2022 ove, all’art. 26, si indicano i requisiti e le modalità di calcolo per la compensazione dei maggiori prezzi nel primo semestre 2022;
- la DL, in data 31/08/2022 ha trasmesso a questo RUP la determinazione della compensazione prezzi in detto semestre utilizzando il nuovo tariffario 2022 emesso dalla Regione Campania ancor prima delle linee guida ministeriali per la redazione dei prezziari di competenza regionale;

Tutto ciò premesso,

Documento firmato digitalmente

Dato atto che lo scrivente, in forza del richiamato decreto sindacale n. 05 del 01.07.2016 ed ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 6, del Codice, ha assunto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che:

- il dispositivo di cui al punto n. 4, lettera h), del Decreto Dirigenziale n. 706 del 24/10/2016 relativo al finanziamento dell'opera in oggetto, emesso dalla Regione Campania, Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema U.O.D. 3 - UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari, prevede espressamente che *“le economie realizzate in sede di gara saranno accantonate in una percentuale non eccedente il 10% dell'importo aggiudicato da riportarsi in apposita voce del quadro economico rimodulato e potranno essere utilizzate su espresso provvedimento autorizzativo della Direzione Generale per l'Ambiente e per l'Ecosistema della Regione Campania”*;
- in ossequio al richiamato Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 706/2016, questa Stazione Appaltante, con nota prot. n. 76719/2021, ha inviato alla Regione Campania formale richiesta di autorizzazione alla modifica del Quadro Economico dell'opera per l'utilizzo delle somme ivi accantonate, a per i maggiori costi per la sicurezza cui hanno fatto seguito i solleciti prot. 21291/2022 e 22464/2022 relativo anche alla revisione di taluni prezzi riconoscibile per effetto del decreto del Ministero delle Infrastrutture c.d. *“Trasporti-bis”* inerente la rilevazione delle variazioni dei materiali da costruzione e finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021 (in deroga ai vincoli del codice appalti del 2016) e del recente decreto 30 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità pubblicato sulla G.U del 28/10/2021 Serie Generale n. 258;
- la primaria richiesta ed i successivi solleciti inviati alla Regione trovano giustificazione dalla circostanza che i maggiori costi per la sicurezza da Covid e la revisione prezzi già comportavano necessariamente l'utilizzo delle somme accantonate non trovando idonea copertura economica in altre voci del Quadro Economico;
- permanendo l'assenza di riscontro da parte della Regione Campania in merito alla iniziale richiesta ed ai successivi solleciti, il RUP, con nota prot. 27271/2022, ha inoltrato alla Regione Campania formale comunicazione di avvio del procedimento per l'utilizzo delle somme accantonate atteso che ulteriori indugi pregiudicano la tutela dei superiori interessi dell'Ente per ulteriori spese derivanti dall'obbligo di dovere riconoscere anche interessi legali e di mora per ritardati pagamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del CSA, oltre alle inevitabili riserve;
- la Regione Campania, con nota prot. PG/2022/139697 del 14/03/2022 acquisita al prot. gen.le di questo Ente in data 15/03/2022 al n. 29520, richiedeva i soli atti relativi alla determinazione dei maggiori oneri conseguenti la revisione prezzi per il primo semestre 2021, nulla aggiungendo circa la primaria richiesta inoltrata da questo Ente e relativa all'autorizzazione per l'utilizzo delle somme accantonate;
- con nota prot. 41760 del 12/04/2022 questo RUP sollecitava nuovamente la richiesta autorizzazione per l'utilizzo delle somme accantonate, comunicando preventivamente il nuovo quadro economico e, perdurando il mancato riscontro, la formale adozione della variante al Quadro Economico;
- alla data del presente provvedimento, nessuna comunicazione è pervenuta dalla Regione Campania ad eccezione di un informale invito, espresso dal referente regionale per vie brevi, alla adozione della variante al QE con utilizzo delle somme accantonate e la successiva *“presa d'atto”* da parte della Regione;

Ritenuto, per le motivazioni espresse ed a tutela dei superiori interessi dell'Ente ed in assenza di riscontro della Regione Campania alle richieste indicate in premessa, non più procrastinabile l'adozione dei provvedimenti tesi all'utilizzo delle somme accantonate - come identificate alla lettera B.10 delle Somme a Disposizione del Quadro Economico finanziato - necessarie per:

- formalmente regolarizzare il procedimento tecnico-amministrativo previsto dalla normativa emessa a seguito della imprevista ed imprevedibile pandemia da Covid-19 mediante rinegoziazione contrattuale riconoscendo i maggiori costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed il prolungamento dei tempi di esecuzione certificati dal CSE;

Documento firmato digitalmente

- riconoscere gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2022 come determinati dalla Direzione Lavori in applicazione dell'art. 26, comma 1, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91;

Ritenuto altresì evidenziare che:

- relativamente allo stato di emergenza Covid:
 - l'art. 56 del D.L. 18/2020, ha disposto che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
 - il MIT, nella risposta al parere n. 667 del 07/05/2020, chiarisce espressamente, tra l'altro, che "... per tutta la durata del periodo emergenziale, occorre tener certamente conto dei maggiori costi a carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza adottate per impedire il contagio ai sensi dei protocolli siglati ..."
 - la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione recante "Novità normative sostanziali del diritto emergenziale anti-Covid 19", in ambito contrattuale e concorsuale tra l'altro, precisa: "*Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute*";
 - sotto il profilo normativo e per quanto precede, la perizia di variante per i maggiori costi per la sicurezza da Covid e la conseguente rinegoziazione contrattuale è conforme ai disposti della vigente legislazione in materia di LL.PP. rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- relativamente alla compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi:
 - la norma a tal riguardo emanata (art. 26 Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91) consente di utilizzare le somme a disposizione per la copertura della maggiore spesa e, in casi di insufficienza, di inoltrare al medesimo MIMS la richiesta di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 26 comma 4 del medesimo Decreto secondo le modalità di utilizzo dettate dal Decreto Ministero delle infrastrutture del 17 giugno 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 02/08/2022;
- relativamente alla rinegoziazione contrattuale:
 - la decretazione d'urgenza in materia di contenimento della pandemia ha imposto notevoli restrizioni allo svolgimento delle attività appaltate, i cui effetti si sono estesi per un lungo periodo ed ancora si risentono nonostante la dichiarazione di cessata emergenza;
 - le misure attuate hanno comportato l'adozione di rilevanti restrizioni rispetto all'ordinaria esecuzione della commessa, ed hanno imposto l'introduzione di strumenti contrattuali idonei a consentire la prosecuzione dell'appalto in condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica;
 - il rallentamento dell'intero sistema produttivo nazionale e internazionale, delle conseguenti difficoltà negli approvvigionamenti di materie prime, materiali e mezzi d'opera e, non da ultimo, un significativo mutamento delle condizioni di mercato riguardanti l'acciaio, il cemento, i prodotti petroliferi, il rame, i materiali plastici e i loro derivati, con una vertiginosa impennata dei relativi costi, ha indubbiamente determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, con grave pregiudizio economico per l'appaltatore;
 - la Corte di Cassazione ha recentemente evidenziato come le impreviste circostanze abbiano messo in luce che il principio della vincolatività del contratto debba essere temperato con l'altro principio del "*rebus sic stantibus*", qualora per effetto di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o ignoti al momento di questa o, ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti, l'equilibrio del rapporto si mostra sostanzialmente snaturato e ciò anche in assenza di specifiche clausole al riguardo, in nome del generale principio di "buona fede" che richiede un comportamento corretto e cooperativo fra le parti al fine di favorire il compimento del risultato negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallineare il contenuto alle mutate circostanze;
 - per tali ragioni, si rende necessario e imprescindibile introdurre nel contratto in oggetto i dovuti meccanismi di riequilibrio negoziale, sia sotto il profilo economico relativo alla sicurezza che sotto il profilo temporale, anche attraverso la proroga del termine di ultimazione e l'adozione di un nuovo cronoprogramma che tenga conto delle

misure adottate, fermo il ristoro dei maggiori oneri già patiti e ferma altresì la necessaria adozione dei dovuti provvedimenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte dei soggetti preposti in ossequio alla recente ordinanza del 06/05/2022 a firma del Ministro della Salute con la quale si estende a tutto il 31 dicembre 2022 l'applicazione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri» ivi allegate;

- le parti hanno valutato, secondo il principio della “buona fede”, ogni circostanza economica e temporale tesa a salvaguardare il rapporto che avevano originariamente inteso porre in essere, definendo la rinegoziazione del contratto che si era squilibrato mediante apposito Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi per la sicurezza sottoscritto dall'appaltatore in forma di schema;

Visto:

- che l'argomento attiene la gestione e, pertanto, ricade tra le competenze definite dall'art. 107 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la variante al PSC rientra nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, del Codice per effetto dell'art. 8, comma 4, della Legge 120/2020;
- che si rende necessario procedere a prendere atto ed approvare:
 - l'adeguamento del Piano per la Sicurezza e Coordinamento e, nella fattispecie, i maggiori oneri riconoscibili all'impresa (giusto parere del MIT n. 667 del 05/07/2020) redatti dal CSE in data 22/06/2022, la cui spesa trova idonea copertura con l'utilizzo in parte dalla voce “imprevisti” del QE ed in parte dalle somme accantonate tra le Somme a Disposizione del Quadro Economico dell'opera;
 - la compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione per il periodo relativo al primo semestre 2022 la cui spesa trova copertura in parte con l'utilizzo del 50% della voce “imprevisti” (come espressamente indicato dal citato art. 26) ed in parte dalle somme accantonate tra le Somme a Disposizione del Quadro Economico dell'opera;
 - lo schema di Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi per la rinegoziazione contrattuale con il quale si riconoscono i maggiori oneri per Covid ed i conseguenti ritardi di esecuzione – per Covid - non imputabili all'appaltatore;
 - il nuovo quadro economico alla luce dei maggiori oneri come prima rilevati e certificati dai documenti redatti dal CSE e dalla DL e pervenuti a questo RUP;
- che i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento del PSC rientrano nel quinto dell'importo del contratto e trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che escludono la facoltà dell'appaltatore di far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Preso atto:

- che il CSE provvedeva alla redazione di una perizia di variante degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. “c” del Codice, per fronteggiare problematiche emerse durante le lavorazioni dovute alle circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto, costituita dai seguenti elaborati:
 - a. Computo Metrico oneri per la sicurezza da Covid-19;
 - b. Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
 - c. Relazione sul rallentamento delle lavorazioni per effetto della rielaborazione del PSC in applicazione del protocollo COVID;
- che i maggiori oneri da Covid, non soggetti al ribasso, sono stimati dal CSE in € 255.760,16 oltre IVA come per legge e saranno dallo stesso CSE accertati ed erogati a Stati di Avanzamento previa verifica della assenza di eventuali sovvenzioni e contributi pubblici per l'impresa, su dichiarazione della stessa, al fine di evitare doppi pagamenti;
 - che l'adozione delle nuove misure per la sicurezza e la loro giornaliera attuazione hanno gravato anche sui tempi di esecuzione contrattuale dei lavori per la necessità di contingentare le frequenze negli spazi comuni e di utilizzare DPI impattanti e modalità che preservino la distanza interpersonale, sia nel corso dei lavori che nel trasporto delle maestranze, agli sfasamenti spaziali e temporali delle attività, alla riorganizzazione della movimentazione all'interno e all'esterno del cantiere ed infine alla sanificazione dei locali e mezzi d'opera: circostanze rilevabili dall'adeguato PSC

Documento firmato digitalmente

con la conseguente rimodulazione dei tempi di esecuzione dell'opera resa dal CSE, che stima un periodo di lavoro in condizioni di rallentamento ai quali vanno aggiunti i ritardi, causa Covid, per le forniture;

- che l'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 esclude l'applicabilità delle penali per il mancato rispetto dei termini contrattuali dovuto a cause non imputabili all'appaltatore, quali quelle derivanti dalle misure di sicurezza da COVID;
- che, contestualmente, è stato predisposto lo schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi relativi alla sicurezza da Covid – rilevati dal documento redatto dal CSE - oltre a stabilire i maggiori tempi di esecuzione a causa del COVID;
- che la Direzione Lavori ha determinato in Euro 190.470,69 oltre IVA come per legge, la compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione in applicazione dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni, eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento dei relativi prezzi rilevati dal prezzo 2022 della Regione Campania, eccedenti il dieci per cento complessivo;
 - che questo RUP ha emesso certificato di pagamento n. 3bis per il pagamento di un acconto della compensazione prezzi, potendo utilizzare il 50% della voce "imprevisti" del Quadro Economico come espressamente indicato dal comma 4 del citato art. 26, riservandosi di procedere alla variante al quadro economico per la copertura della maggiore spesa mediante l'utilizzo delle somme accantonate il cui procedimento è stato già preannunciato alla Regione Campania con le note richiamate in premessa;
- che, per la copertura della rimanente parte della detta compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi, è stata già inviata con le modalità di cui al DM del MIMS n. 241 del 27/07/2022, la richiesta di avvalersi del fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riservandosi, in caso di diniego, di utilizzare le rimanenti somme accantonate del Quadro Economico così come per tutti gli altri maggiori oneri dovuti per norma di legge previa comunicazione alla Regione Campania quale ente finanziatore;

Dato atto:

- che, come da consolidata giurisprudenza, per *"forza maggiore si intende un impedimento oggettivo non imputabile, anche a titolo di colpa, inevitabile e imprevedibile"*, quale è stata la pandemia da Covid – 19 e che l'art. 56 del D.L. 18/2020, ha disposto che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- che, l'art. 106, comma 1 lettera c), punti 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, prevede la modifica del contratto a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità, quali sono state le disposizioni normative emanate nel corso della dichiarata emergenza sanitaria;
- che la variante in parola, relativa ai soli maggiori oneri per la sicurezza da Covid, non supera il quinto dell'importo contrattuale;
- che la perizia aggiuntiva per gli oneri per la sicurezza da Covid non determina modifiche sostanziali al progetto approvato, confermandone la natura, la finalità e gli obiettivi;
- che la perizia è stata accettata dall'appaltatore mediante sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- che la **maggior spesa per le richiamate cause è addebitabile in parte alla voce "imprevisti" ed in parte alla voce "accantonamento" prevista nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento** e pertanto, non sussistendo maggiori spese rispetto all'importo finanziato, l'adozione del provvedimento, secondo l'ordinamento in vigore presso questo Ente (art. 106, c. 1, lettera c.1 del codice), ricade tra le competenze di questa Dirigenza (art. 8, c. 6, DM 49/2018);
- che il presente provvedimento viene solo ora adottato in assenza della più volte richiesta e sollecitata autorizzazione della Regione Campania per l'utilizzo delle somme accantonate dovendo tutelare i superiori interessi dell'Ente a fronte degli obblighi di legge richiamati in narrativa;

Documento firmato digitalmente

- che l'adozione del provvedimento trova oggettivo conforto nel parere della Avvocatura generale dello Stato, comunicato a tutti i comuni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera prot. E 0000835 P-4.2.1 del 12/07/2022, che abilita gli enti a reimpiegare anche le economie derivanti dal ribasso d'asta per le compensazioni di cui all'art. 26 del DLgs 50/2022 "senza bisogno di speciali autorizzazioni";

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- lo statuto comunale,

per le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza,

D E T E R M I N A

1. **approvare** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **dare atto** che le conseguenze indotte dall'emergenza sanitaria hanno fatto registrare un'alterazione sinallagmatica del rapporto tra ente e comune dal punto di vista economico ma anche relativamente ai tempi di esecuzione per cause di "forza maggiore": circostanze per cui si deve ritenere accoglibile la richiesta dell'appaltatore del 13/09/2021 tendente alla rinegoziazione contrattuale;
3. **dare atto** che il presente provvedimento viene adottato nella dovuta considerazione che l'articolo 106, comma 1, lett. c), del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. 50/2016) consente la modifica dei contratti di appalto in corso di validità, senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui la necessità della stessa modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili quali la sopravvenuta emergenza sanitaria ed il caro materiali;
4. **approvare** l'adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento alle norme e linee guida emesse per l'attuazione delle misure di contenimento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19, dando atto che le stesse sono state attuate fin dalla emanazione del «*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri*», sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, dando atto che, per le opere in oggetto, le misure di sicurezza sono state adottate fin dalla sua emanazione;
5. **approvare** l'elaborato del CSE relativa alla determinazione dei maggiori costi per la sicurezza per € 255.760,16 oltre IVA che, come tali, non sono soggetti al ribasso;
6. **approvare** il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, accettato e sottoscritto dall'appaltatore in forma di schema che comporta un aumento dell'importo contrattuale portandolo da netti € 9.198.156,70 ad € 9.453.916,86, oltre IVA come per legge, dando atto che i lavori e le misure di sicurezza sono state eseguite alle stesse condizioni del contratto principale Rep. n. 21288/2020 ed in considerazione dei ritardi non imputabili all'appaltatore come appresso indicati;
7. **dare atto** che il CSE ha prodotto la relazione sui ritardi delle lavorazioni per effetto della applicazione delle misure di sicurezza previsti nell'adeguato PSC, determinandoli in giorni 75 alla data del 31/12/2022;
8. **approvare** la compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, determinati dalla Direzione dei Lavori in Euro 190.470,69 per le lavorazioni eseguite ed allibrate nel primo semestre 2022, oltre IVA come per legge, dando atto che la spesa trova copertura economica in parte nel limite max del 50% delle somme degli "imprevisti" del QE ed in parte attingendo dal fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, avendo già caricata sull'apposito sito ministeriale la richiesta di finanziamento che, tuttavia, non prevede l'IVA (come da intervento della Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2022 e 13.7.2022, in risposta all'interpello n. 956-83/2022 avanzato dal MIMS il 12.1.2022), *in quanto "non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica"*;

Documento firmato digitalmente

9. **approvare**, come segue, la variante del Quadro Economico di progetto per aggiornamento oneri sicurezza prevenzione anti Covid-19 e compensazione per caro materiali:

LAVORI		contratto	Variante n_1
Importo Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 8.888.387,92	€ 8.888.387,92
Oneri per la sicurezza intrinseci		€ 48.182,57	€ 48.182,57
A)	Oneri per la sicurezza aggiuntivi	€ 261.586,21	€ 261.586,21
Oneri per la sicurezza protocollo Covid		€ 0,00	€ 255.760,16
TOTALE APPALTO		€ 9.198.156,70	€ 9.453.916,86
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	lavori in economia (IVA inclusa)	€ 38.600,00	€ 38.600,00
B.2	spese generali consistenti in spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza, collaudi, incentivi P.A., RUP, indagini geologiche e geotecniche, archeologo, ecc., compresi oneri cassa (4%)	€ 777.187,32	€ 777.187,32
B.3	allacciamento a pubblici servizi	€ 30.000,00	€ 30.000,00
B.4	spese stazione appaltante	€ 30.000,00	€ 30.000,00
B.5	spese pubblicità	€ 10.000,00	€ 10.000,00
B.6	oneri di smaltimento	€ 803.263,88	€ 803.263,88
B.7	imprevisti (IVA inclusa)	€ 291.852,61	€ 0,00
B.8	IVA sui lavori	10% € 919.815,67	€ 945.391,69
B.9	I.V.A. su spese generali e allacciamenti	22% € 177.581,21	€ 177.581,21
B.10	Accantonamento economie da poter utilizzare, ai sensi del punto 4 comma h, del decreto di assegnazione DDRC n.706 del 24/10/2016, su espresso provvedimento autorizzativo regionale (10% dell'importo aggiudicato)	10% € 919.815,67	€ 765.358,73
B.11	Compensazione aumenti eccezionali dei prezzi:	€ 0,00	€ 164.973,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		€ 3.998.116,36	€ 3.742.356,20
TOTALE GENERALE A) + B)		€ 13.196.273,06	€ 13.196.273,06

10. **dare atto** che:

- a) la maggiore spesa per gli oneri per la sicurezza e per la compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali trova copertura tra le "Somme a Disposizione" del "Quadro Economico" del

Documento firmato digitalmente

progetto approvato, recuperandola in parte dagli "imprevisti" del QE ed in parte dalle somme accantonate di cui alla lettera B.10;

- b) la variante che si approva con il presente provvedimento è contenuta nell'importo ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 706 del 24/10/2016;
 - c) che la spesa complessiva del finanziamento risulta già integralmente impegnata a valere sul cap. 3205, giusta determinazione n. 413 del 28.03.2018, impegno contabile n. 3856 sub. 1-2-3;
11. **dare atto** che la presente variante in corso d'opera comporta un incremento contrattuale inferiore alla soglia (10%) di cui all'art. 106, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e, come tale, è soggetta alla semplice comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio di cui all'art. 213 del Codice, tramite le sezioni regionali ed entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante;
 12. **dare atto** che gli atti citati nel presente provvedimento si intendono integralmente allegati e sono materialmente depositati presso il competente ufficio del RUP per formare parte integrante e sostanziale della determinazione e, a norma di legge, sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;
 13. **pubblicare** il presente provvedimento, secondo quanto disposto dall'art 29 del D.lgs. 50/2017 in materia di trasparenza, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013;
 14. **trasmettere** copia del relativo provvedimento di approvazione alla Regione Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e per l'Ecosistema - Dipartimento 52 – Direzione Generale 5 - U.O.D. 3 – UOD Fondi regionali, nazionali e comunitari, con espressa riserva di successive modifiche al quadro economico nella sussistenza di maggiori oneri definibili ed accertabili;
 15. **rilasciare**, contestualmente, con la sottoscrizione della presente determinazione, il parere favorevole di regolarità tecnica, attestandosi altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere;

ATTESTA ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza del presente atto in forza delle disposizioni normative precisate, dando atto che ai sensi del codice anticorruzione e di comportamento vigente:

- non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- l'atto rispetta gli indirizzi dell'Amministrazione e risponde all'interesse collettivo.

il RUP

Il Dirigente
Ing. Giovanni Natale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.